

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1193 DEL 30/06/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA “CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA”, CON RIFERIMENTO ALLA SEDE PERIFERICA DI PADOVA E TRIESTE, PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI, PRESSO LE STRUTTURE DELL’A.ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1181/25

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota al prot. n. 54950 del 12/06/2025, è pervenuta a questa Azienda la richiesta di stipulare una convenzione da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro Milanese di Terapia della Famiglia", con riferimento alle sedi periferiche di Padova e Trieste, per far accogliere presso le strutture dell'A.ULSS 7, i propri allievi già laureati in medicina e/o psicologia;
- con successiva mail del 17/06/2025, agli atti, la Scuola indicava i nominativi degli studenti interessati a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, allegandone i relativi curricula, e individuando quali aree di interesse l'U.O.S. C.S.M. di Bassano e l'U.O.S. Consultori Familiari D1;

Preso atto che le richieste di tirocinio indicate nella suddetta nota, sono state accolte favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati nonché Direttori delle Unità Operative Complesse di riferimento (U.O.C. Psichiatria di Bassano e U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia e Consultori D 1) e che è stata accertata la disponibilità dei tutor (vd note mail del 18/06/2025 agli atti);

Riscontrato che:

- il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda;
- già vari studenti iscritti alla suddetta Scuola hanno svolto il tirocinio presso le strutture di questa ULSS, in base ad apposite convenzioni susseguitesi in oltre vent'anni, da ultima quella approvata con deliberazione n. 1014 del 28/04/2018;

Preso atto che la nuova convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data della sottoscrizione.

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con il Centro Milanese di Terapia della Famiglia, con riferimento alle sedi periferiche di Padova e Trieste, nel testo definitivo, pervenuto via mail il 18/06/2025 e allegato alla presente proposta, di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro Milanese di Terapia della Famiglia", con riferimento alle sedi periferiche di Padova e Trieste, la convenzione, allegata al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la Scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la

Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;

4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

CONVENZIONE
con riferimento alla sede di Padova e Trieste

tra il

CENTRO MILANESE DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA

Codice MIUR 30

Istituto legalmente riconosciuto con D.M. 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94

C.F. e P.Iva 06878870150

avente sede in MILANO, Via Leopardi 19,

E

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via Dei Lotti, n. 40, cap. 36061 Codice Fiscale e p. IVA
00913430245 nella persona del suo Direttore Generale, dott. CARLO BRAMEZZA nato a Treviso il
04.05.1967 Codice Fiscale: BRMCRL67E04L407D

PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO EX ART. 8 DM 11.12.1998 N. 509
DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE EX ART. 3 LEGGE 56/89.

TRA

Centro Milanese di Terapia della Famiglia
con riferimento alla sede periferica di Padova e di Trieste presso il
**Centro Padovano di Terapia della Famiglia sito a Padova in via Martiri della Libertà, 1 e a
Trieste in via XX Settembre, 37**
(Istituto)

E

L'Azienda Ulss n. 7 "Pedemontana", con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via Dei Lotti, n. 40, cap. 36061 Codice Fiscale e p. IVA 00913430245 nella persona del suo Direttore Generale, dott. CARLO BRAMEZZA nato a Treviso il 04.05.1967 Codice Fiscale: BRMCRL67E04L407D

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il DM 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato DM n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

che l'articolo 3, comma C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

che il Centro Milanese di Terapia della Famiglia è stato riconosciuto idoneo, con DM 24/10/94 pubblicato in GU n. 263 del 10/11/94, ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Milano, Genova, Padova, e con DM 25/2/02 pubblicato in GU n.39 del 13/3/02 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Torino e Palermo;

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con DM 25/5/2001 pubblicato in GU n. 160 del 12/7/2001, ha confermato l'adeguamento del Centro Milanese di Terapia della Famiglia al regolamento adottato con DM 11/12/1998 n. 509;

che presso l'Ente Ospitante si erogano servizi di psicologia clinica e di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi dell'Istituto, i quali saranno accolti nel nr. di 3 e nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi dell'Istituto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente Ospitante accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi del Centro Milanese di Terapia della Famiglia (di seguito: Istituto) iscritti nella sede periferica di Padova, Centro Padovano di Terapia della Famiglia, ai corsi di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89.

L'Ente Ospitante si impegna a comunicare la struttura presso cui vengono esercitate attività psicoterapeutiche e presso cui avrà sede il tirocinio.

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio in ogni anno accademico in contemporanea è fissato in n. 3 allievi fino alla durata di validità della presente convenzione. Resta inteso che il numero effettivo di allievi ammessi al tirocinio in ciascun anno accademico verrà stabilito di anno in anno, sentiti i responsabili dei Servizi interessati ed in base alle esigenze dei Servizi medesimi. I responsabili dei Servizi hanno la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, sentito il Rappresentante dell'Istituto.

L'Ente Ospitante, sentito il Rappresentante dell'Istituto, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti medici o psicologi iscritti ai rispettivi Albi professionali ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Art. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 150 ore.

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura. L'orario settimanale viene definito dal Responsabile del Servizio competente, sentito il *tutor*, e viene comunicato al Rappresentante dell'Istituto.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Ente Ospitante sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile di Dipartimento.

Art. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dall'Ente, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma C.1, dell'ordinanza 16 luglio 2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto l'attività pratica in psicoterapia, e, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Ente Ospitante, su proposta del Direttore Sanitario o Sociale o del Direttore di Dipartimento, e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile dell'Istituto.

Art. 4

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego.

L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell'Amministrazione dell'Ente Ospitante.

L'assicurazione contro infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatesi durante l'attività di tirocinio, è a carico dell'Istituto, che ha appositamente stipulato Polizza di Assicurazione Infortuni estesa al contagio da HIV o da epatite B o C avvenuto accidentalmente durante lo svolgimento dell'attività assicurata (n. n°05/699/9999), e Polizza di Assicurazione Responsabilità Civili verso Terzi (n. n°03/699/7512) con la Società Reale Mutua di Assicurazioni (Attestato di copertura n. N. 20 A2/2020). Oltre alla suddetta polizza l'Istituto ha aperto una posizione INAIL per i tirocinanti. A questo fine, prima dell'inizio del tirocinio da parte di ciascun allievo, l'Istituto invia agli Uffici Amministrativi dell'Ente Ospitante conferma scritta dell'avvenuta comunicazione alla Società Reale Mutua di Assicurazioni del numero annuale di allievi iscritti ai corsi riconosciuti e conseguentemente coperti da polizza assicurativa.

Art. 5

Ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 81/08 e s.m.i., "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", i tirocinanti, prima dell'avvio del tirocinio sono tenuti a presentare alla UOC Affari Generali:

- a) l'attestato relativo alla formazione generale sulla sicurezza di 4 ore, rilasciato ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 81/08;

b) l'attestato di partecipazione al corso di formazione sui rischi specifici, rilasciato ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 81/08 e dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e del 7.7.2016.

In mancanza della presentazione degli attestati il tirocinio non può avere inizio.

Art. 6

L'Istituto si impegna a comunicare annualmente al Direttore Sanitario dell'Ente Ospitante il calendario delle proprie attività scientifiche e di formazione o aggiornamento rivolte a medici e psicologi abilitati all'esercizio della psicoterapia.

L'Istituto si impegna a riservare l'iscrizione gratuita alle attività stesse per i medici e gli psicologi, dipendenti dell'Ente Ospitante, incaricati come *tutor* di tirocinio degli allievi dell'Istituto in quell'anno accademico.

I Responsabili dell'Ente Ospitante presso cui si svolgono attività psicoterapeutiche, si impegnano a comunicare al Rappresentante dell'Istituto, nei tempi previsti per le iscrizioni, i nominativi dei *tutors* che intendono iscriversi all'iniziativa.

Art. 7

La presente convenzione ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Centro Milanese di Terapia della Famiglia
con riferimento alla sede periferica di Padova e di Trieste
Legale Rappresentante riconosciuto dal MIUR
Dott. Vincenzo De Bustis Ficarola

Azienda ULSS 7 Pedemontana
Il Direttore Generale

Dott. Carlo Bramezza

.....

.....